

SOVRAINDEBITAMENTO N. 1017/2017

TRIBUNALE CIVILE DI LIVORNO

Sez. FALLIMENTARE

**RICORSO PER PROPOSTA DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO EX ARTT. 7, 8, 9 DELLA L. N. 3/2012**

La sottoscritta Luisa Salvatore nata a Varallo (VC) il 09/06/1978 e residente in Cecina, Corso Matteotti, n. 349, C.F. SLVLSU78H49L6690, a seguito della presentazione in data 27/06/2017 all'Organismo di Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno dell'istanza per la nomina di un Gestore della Crisi ai fini dell'accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge n. 3/2012 e della nomina, ai sensi dell'art. 2, lettera f) e 10, comma 2, del D.M. n. 202/2014, avvenuta in data 29/06/2017, del Rag. Roberto Lombardi, con studio in Livorno Via c. del fante, n. 39, tel 0586/884737, email: r.lombardi@studiolombardi1945.it, PEC: robertolombardi@cgn.legalmail.it., rappresentata e difesa dall'Avv. Letizia Cecconi, C.F. CCCLTZ74P62C415S, email: l.cecconi@legaliincecina.it; PEC l.cecconi@pec.legaliincecina.it, come da procura in calce al seguente atto, presenta ricorso

PER LA FISSAZIONE

dell'udienza ai sensi dell'art. 10, legge n. 3/2012 subordinatamente alla valutazione che la proposta allegata soddisfa i criteri ed i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 della legge n. 3/2012.

PREMESSO

1. che ai sensi dell'art. 6, co. 2, lett. a) della Legge 3/2012, la scrivente si trova in situazione di "sovraindebitamento" caratterizzata da un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che determina la rilevante difficoltà di adempiere le obbligazioni assunte;
2. che, ai sensi della medesima disposizione, art. 6, comma 2, lett. b), la scrivente **non** può definirsi "consumatore" essendo una persona fisica che non ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi personali del tutto estranei ad attività imprenditoriali o professionali;
3. che, ai sensi dell'art. 7, co. 2 della Legge 3/2012, la scrivente:
 - a. non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;
 - b. non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al capo II della legge n. 3/2012;
 - c. non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14 - bis;
 - d. ha fornito tutta la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale

così come già affermato nell'istanza di nomina del Gestore della Crisi.

Tanto premesso,

ESPOSIZIONE DEI FATTI

La presente ricorrente ha presentato in data 27/06/2017 all'Organismo di Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, istanza per la nomina di un Gestore della Crisi ai fini dell'accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge n. 3/2012. In data

29/06/2017, veniva dallo stesso O.C.C. nominato, ai sensi dell'art. 2, lettera f) e 10, comma 2, del D.M. n. 202/2014 il Rag. Roberto Lombardi, con studio in Livorno Via c. del fante, n. 39, tel 0586/884737, email: r.lombardi@studiolombardi1945.it, PEC: robertolombardi@cgn.legalmail.it.

MOTIVI DI DIRITTO

1. SUSSISTENZA DEL PRESUPPOSTO OGGETTIVO

Il presupposto oggettivo della presente procedura risulta essere ai sensi dell'art. 6 della legge n. 3/2012 lo "stato di sovraindebitamento". Presupposto che risulta sussistente in questo caso essendo l'ammontare dei debiti non inferiore ad Euro 39.504,88 oltre a spese di cui all'atto di pignoramento presso terzi a fronte di un reddito annuo pari a circa 16.256,19. E' quindi evidente lo squilibrio finanziario che rende difficile l'adempimento alle obbligazioni assunte.

2. SUSSISTENZA DEL PRESUPPOSTO SOGGETTIVO


Risulta sussistere il presupposto soggettivo individuato dall'art. 7, comma 2, ossia la sottoscritta è persona fisica che seppur abbia contratto debiti in parte in relazione a precedente attività imprenditoriale non ha dimensione sufficiente per accedere a qualsivoglia altra procedura concorsuale.

Tanto esposto e motivato, la scrivente

CHIEDE

La fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 10 legge n. 3/2012 subordinatamente alla valutazione che la proposta allegata soddisfi i criteri ed i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 della legge n. 3/2012.

Cecina, 06 dicembre 2017



Luisa Salvatore



Allega:

- 1) Elenco dei creditori e somme dovute;
- 2) Elenco dei redditi percepiti
- 3) Dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;
- 4) L'accordo di composizione della crisi;
- 5) Attestazione di fattibilità del piano;
- 6) Stato di famiglia;


PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritta Luisa Salvatore, nata a Varallo (VC) il 09/06/1978 e residente in Cecina, Corso Matteotti, n. 349, C.F. SLVLSU78H49L669O, delego a rappresentarmi e difendermi l'Avv. Letizia Cecconi nel presente procedimento di cui al presente atto nonché nelle fasi successive dello stesso, ivi compresi i gradi successivi e le eventuali fasi di esecuzione e di opposizione alla stessa o agli atti esecutivi, all'uopo conferendogli ogni e più ampia facoltà di legge, ed eleggo agli stessi fini e per l'invito al contraddittorio, le comunicazioni e le

notificazioni relative al presente procedimento domicilio presso il suo Studio legale, sito in Corso Matteotti, CAP 55010 Cecina, Tel. 0586/684849; fax 0586/090483; email l.cecconi@legaliincecina.it; Pec: l.cecconi@pec.legaliincecina.it.
Dichiaro infine di essere stato informato che i miei dati personali nonché quelli della Società saranno trattati in scrupoloso ossequio alle norme del D. Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali e contestualmente autorizzo l'Avv. Letizia Cecconi ed i suoi collaboratori ad utilizzare i medesimi dati per lo svolgimento esatto del mandato professionale concesso.


Cecina, li 06/12/2017

Luisa Salvatore



E' vera ed autentica,

Avv.



ENCO DEI CREDITORI E SOMME DOVUTE

1. Banca Monte dei Paschi di Siena

TITOLO	AMMONTARE
C/C N. 2287.45	Euro 2.663,02
FINANZIAMENTO	Euro 20.406,00

2. BARTOLI, Matteo

TITOLO	AMMONTARE
Atto di pignoramento presso terzi	Euro 19.098,88

3. Spese di procedura in prededuzione

TITOLO	AMMONTARE
Art. 2 allegato Regolamento OCC	Euro 1.459,12

Giuseppe

INCO DEI REDDITI PERCEPITI

EDDITO	AMMONTARE
AVORO DIPENDENTE	Euro 16.861,00 LORDI ANNUI

W. de

TRIBUNALE CIVILE DI LIVORNO

Sez. FALLIMENTARE

PROPOSTA DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

sottoscritta Luisa Salvatore nata a Varallo (VC) il 09/06/1978 e residente in Cecina, Corso Matteotti, n. 349, C.F. VLSU78H49L6690, a seguito della presentazione in data 27/06/2017 all'Organismo di Composizione delle crisi da Sovraindebitamento della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno dell'istanza per la nomina di un Gestore della Crisi ai fini dell'accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge n. 3/2012 e della nomina, ai sensi dell'art. 2, lettera f) e 10, comma 2, del D.M. n. 202/2014, avvenuta in data 29/06/2017, del Rag. Roberto Lombardi, con studio in Livorno Via c. del Monte, n. 39, tel 0586/884737, email: r.lombardi@studiolombardi1945.it, PEC: robertolombardi@cgn.legalmail.it., rappresentata e difesa dall'Avv. Letizia Cecconi, C.F. CCCLTZ74P62C415S, email: l.cecconi@legaliincecina.it; PEC cecconi@pec.legaliincecina.it, come da procura in calce al seguente atto, presenta ricorso

PREMESSO

1. che ai sensi dell'art. 6, co. 2, lett. a) della Legge 3/2012, la scrivente si trova in situazione di "sovraindebitamento" caratterizzata da un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che determina la rilevante difficoltà di adempiere le obbligazioni assunte;
2. che, ai sensi della medesima disposizione, art. 6, comma 2, lett. b), la scrivente non può definirsi "consumatore" essendo una persona fisica che non ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi personali del tutto estranei ad attività imprenditoriali o professionali;
3. che, ai sensi dell'art. 7, co. 2 della Legge 3/2012, la scrivente:
 - a. non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;
 - b. non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al capo II della legge n. 3/2012;
 - c. non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14 - bis;
 - d. ha fornito tutta la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale

così come già affermato nell'istanza di nomina del Gestore della Crisi.

PRESUPPOSTI DI ACCESSO ALLA PROCEDURA

1. SUSSISTENZA DEL PRESUPPOSTO OGGETTIVO

Il presupposto oggettivo della presente procedura risulta essere ai sensi dell'art. 6 della legge n. 3/2012 lo "stato di sovraindebitamento". Presupposto che risulta sussistente in questo caso essendo l'ammontare dei debiti non inferiore ad Euro 39.504,88 oltre a spese di cui all'atto di pignoramento presso terzi a fronte di un reddito annuo pari a circa 16.256,19. E' quindi evidente lo squilibrio finanziario che rende difficile l'adempimento alle obbligazioni assunte.

2. SUSSISTENZA DEL PRESUPPOSTO SOGGETTIVO

risulta sussistere il presupposto soggettivo individuato dall'art. 7, comma 2, ossia la sottoscritta è persona fisica che seppur abbia contratto debiti in parte in relazione a precedente attività imprenditoriale non ha dimensione sufficiente per accedere a qualsivoglia altra procedura concorsuale.

STORIA E CAUSE DEL SOVRAIDEBITAMENTO

La Luisa Salvatore risulta essere stata titolare della P.Iva: 01342840491 per l'esercizio di una attività di commercio al minuto di articoli di telefonia, all'insegna "Phonelandia", corrente in Comune di Castagneto Carducci, Fraz. Donoratico, via Aurelia n. 79, Cap 57024. L'attività commerciale in questione non dette i risultati sperati e risulta cancellata dal registro delle imprese in data 28/12/2004.

La ricorrente per estinguere i debiti relativi alla predetta ditta cessata per Euro 20.700,00 e per la sistemazione del C/C ha richiesto ed ottenuto in data 03/06/2011 un contratto di finanziamento a medio/lungo termine con la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. per Euro 25.000,00 al tasso di interesse del 4.21% nominale annuo per la ristrutturazione finanziaria.

Con sentenza nr. 863 pubblicata in data 06/07/2016 il Tribunale di Livorno condannava la debitrice Luisa Salvatore a versare a Matteo Bartoli la somma di Euro 16.000,00 oltre interessi legali dal 27/03/2007 e spese di lite. La sentenza veniva munita di formula esecutiva in data 13/08/2016, notificata in data 07/07/2016 e non impugnata. Il titolo in forma esecutiva veniva notificato in data 03/11/2016 unitamente all'atto di precetto con il quale veniva intimato il pagamento di Euro 19.098,92 oltre interessi maturandi e spese di notifica. In data 22/02/2016 alla Sig.ra Luisa Salvatore veniva notificato atto di precetto per Euro 19.098,88. A fronte del mancato pagamento Bartoli Matteo procedeva all'esecuzione e sottoponeva a pignoramento per Euro 28.648,32 le somme a qualsiasi titolo dovute alla Sig.ra Luisa Salvatore dal datore di Lavoro Studio Doccini & Partners. L'esecuzione è stata sospesa in via cautelare dal Giudice Dott.ssa Sara Micheletti in data 13/06/2017.

Alla data odierna la ricorrente è titolare del c/c nr. 2287.45 presso la Banca Monte dei Paschi che presenta un saldo negativo pari ad Euro 2.520,68.

SITUAZIONE FINANZIARIA

A fronte della posizione debitoria che precede la ricorrente mette a disposizione della procedura il suo unico reddito costituito dallo stipendio percepito come dipendente dallo Studio Doccini & Partners sito in Cecina, Piazza Guerrazzi, 3.

Nell'anno 2016, come da modello 730/2017 il reddito annuo risulta di Euro 16.861,00 al lordo delle ritenute di legge, l'ultima retribuzione netta, come da cedolino paga del mese di novembre 2017, ammonta ad Euro 1.136,00 che, tenendo conto dei ratei di 13° e 14° mensilità determina uno stipendio medio netto mensile di euro 1.325,00.

La situazione debitoria, al netto degli interessi maturandi che si intendono come stralciati, risulta essere la seguente:

DEBITI	TOTALE	POSIZIONE	
MONTE DEI PASCHI FINANZIAMENTO N.	20.406,00	CHIROGRAFARIO	25%
M.P.S. C/C N. 2287.445	2.663,02	CHIROGRAFARIO	25%
MATTEO BARTOLI	19.098,88	CREDITORE PIGNORATIZIO	100%
SPESE DI PROCEDURA	1.459,12	PREDEDUZIONE	100%
TOTALE	43.627,02		

SITUAZIONE FAMILIARE

ante risulta convivente con il Sig. Paolo Morando e residente in Cecina, Corso Matteotti n. 349.
Sig.ri Francesco Salvatore, di anni 67 e residente in Castagneto Carducci, risulta titolare di un reddito da pensione di Euro 8.718,00 al lordo delle ritenute di legge.

PROPOSTA DI ACCORDO

Il sottoscritto sopra la ricorrente ritiene di poter modificare quanto precedentemente dichiarato all'O.C.C. e, tenuto conto delle spese di sostentamento possono essere contenute in circa Euro 850,00/mese, mette a disposizione della proposta di accordo la seguente liquidità:

Euro 5.000,00 di nuova finanza;
Fino ad Euro 450,00/mese

si ripartirà come segue:

Al pagamento delle spese di procedura in prededuzione concordate pari ad Euro 1.458,12;

Euro 3.541,88 come primo acconto al creditore pignoratizio;


N. 48 rate mensili di Euro 444,26 ciascuna da destinarsi come segue:

- a. Euro 324,11 al creditore pignoratizio;
- b. Euro 120,15 al creditore chirografario.

Le scadenze dei pagamenti dei creditori decorreranno dalla fine del secondo mese successivo alla data di omologazione.

Luogo, 06 dicembre 2017

Luisa Salvatore



LUISA SALVATORE

TRIBUNALE CIVILE DI LIVORNO

Sez. FALLIMENTARE

ATTESTAZIONE SULLA FATTIBILITA' DEL PIANO

Il Sottoscritto Rag. Roberto Lombardi, iscritto all'ODCEC di Livorno, con studio in Livorno Via c. del fante, n. 39, tel: 0586/884737, email: r.lombardi@studiolombardi1945.it, PEC: robertolombardi@cgn.legalmail.it, nominato in data 29/06/2017 Gestore della Crisi dall'Organismo di Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno per la procedura n. 1017/2017 della debitrice Luisa Salvatore, in relazione alla presente procedura di composizione della crisi

DICHIARA

1. Di aver svolte le opportune ricerche documentali ed in particolare di aver esaminato quanto segue:
 - a. Visura presso il registro delle imprese;
 - b. Visura di non esistenza protesti;
 - c. Visura al Pubblico Registro Automobilistico attuale e storica;
 - d. Visura catastale;
 - e. Certificato dei carichi pendenti;
 - f. Situazione debitoria con Agenzia delle Entrate - Riscossione;
 - g. Documentazione pervenuta a seguito di istanza di accesso alle banche dati ex art. 15, comma 10, legge n. 3/2012;
 - h. Modelli 730/2017, 730/2016, 730/2015;
 - i. Documentazione pervenuta a seguito di istanza a C.R.I.F. S.p.a.; CTC; Centrale Rischi; Centro di Allarme Interbancario di Bankitalia;
2. Di aver esaminato l'ulteriore documentazione prodotta e più precisamente:
 - a. Dichiarazione sostitutiva di certificazione dello stato di famiglia;
 - b. Atto di pignoramento presso terzi;
 - c. CU 2017;
 - d. Lettera di assunzione a tempo indeterminato;
 - e. Dichiarazione del datore di lavoro;
 - f. Busta paga di Novembre 2017;
 - g. Estratti conto del conto corrente bancario n. 2287.45 alla data del 30/09/2017 c/o M.P.S.;
 - h. Estratto conto del conto corrente bancario n.10081252 alla data del 23/11/2017;
 - i. Contratto di finanziamento della Banca Monte dei Paschi di Siena del 03/06/2011;
 - j. Modello 730/2017 del Sig. Francesco Salvatore;
3. Che la predetta documentazione è conservata nel mio fascicolo di studio intestato alla procedura;
4. Che non sono state prodotte scritture contabili dell'azienda essendo la stessa cessata da oltre dieci anni;
5. Di aver inoltre udito la ricorrente, il suo legale ed il suo datore di lavoro.

Sulla base delle informazioni raccolte e verificate ritengo di esporre le seguenti valutazioni:

1. Cause del sovraindebitamento: la ricorrente ha tentato all'età di 22 anni di intraprendere una attività commerciale, come spesso succede senza adeguate risorse finanziarie e senza adeguata competenza commerciale. L'attività è cessata nel 2004 ma i suoi effetti negativi sulla situazione finanziaria si sono ripercossi fino ai giorni nostri. Non avendo mai avuto la ricorrente extraprofitti in grado di consentire l'estinzione dei debiti pregressi;
2. Sussistenza dei presupposti di accesso alla procedura: ai sensi dell'art. 6, co. 2, lett. a) della Legge 3/2012, la scrivente si trova in situazione di "sovraindebitamento" caratterizzata da un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che determina la rilevante difficoltà di adempiere le obbligazioni assunte essendo l'ammontare dei debiti non inferiore ad Euro 43.627,02 a fronte di un reddito lordo dichiarato pari a circa Euro 16.861,00 annui; ai sensi della medesima disposizione, art. 6, comma 2, lett. b), la scrivente non può definirsi "consumatore" essendo una persona fisica che ha assunto obbligazioni non esclusivamente per scopi personali del tutto estranei ad attività imprenditoriali o professionali; inoltre, ai sensi dell'art. 7, co. 2 della Legge 3/2012, la ricorrente:
 - a. non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;
 - b. non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al capo II della legge n. 3/2012;
 - c. non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14 - bis;
 - d. ha fornito tutta la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
3. Valutazione in merito alla proposta di accordo:

La situazione debitoria, al netto degli interessi maturandi che si intendono come stralciati, risulta essere la seguente:

DEBITI	TOTALE	POSIZIONE	% soddisfacimento	COOBBLIGATI
MONTE DEI PASCHI FINANZIAMENTO	20.406,00	CHIROGRAFARIO	25%	Fideiussori: Giuseppina Armenante e Francesco Salvatore (genitori).
M.P.S. C/C N. 2287.445	2.663,02	CHIROGRAFARIO	25%	
MATTEO BARTOLI	19.098,88	CREDITORE PIGNORATIZIO	100%	
SPESE DI PROCEDURA	1.459,12	PREDEDUZIONE	100%	
TOTALE	43.627,02			

Liquidità disponibile:

è data dell'unico reddito costituito dallo stipendio percepito come dipendente dallo Studio Doccini & Partners sito in Cecina, Piazza Guerrazzi, 3. Nell'anno 2016, come da modello 730/2017 il reddito annuo risulta di Euro 16.861,00 al lordo delle ritenute di legge, l'ultima retribuzione netta, come da cedolino paga del mese di novembre 2017, ammonta ad Euro 1.136,00 che, tenendo conto dei ratei di 13° e 14° mensilità determina uno stipendio netto mensile di euro 1.325,00. La parte mette inoltre a disposizione nuova finanza per 5.000,00 Euro.



Nella sostanza la proposta prevede lo stralcio degli ulteriori interessi maturandi, l'estinzione del debito complessivo entro 48 mesi, il pagamento integrale del creditore pignoratizio ed il pagamento parziale del creditore chirografario al 25%, oltre il pagamento integrale delle spese in prededuzione.

4. La proposta in questione appare percorribile perché al netto dell'impegno mensile di Euro 444,26, restano in media a disposizione della ricorrente Euro 880,74/mese, necessari al suo sostentamento;
5. Il periodo di 48 mesi previsto per l'estinzione del debito è ragionevolmente compatibile con la permanenza del rapporto di lavoro in corso;
6. La convenienza del piano rispetto ad una alternativa liquidatoria, in assenza di beni mobili od immobili di qualsiasi natura di proprietà della ricorrente è di tutta evidenza;
7. Per quanto sopra il sottoscritto gestore della crisi ritiene di poter attestare come

ATTESTA

la sussistenza dei requisiti soggettivi, in relazione ai requisiti della persona fisica,

la sussistenza del requisito oggettivo del sovraindebitamento

L'inesistenza di cause ostative all'ammissione alla procedura

La diligenza del debitore al momento di contrarre i propri debiti

La fattibilità del piano.

Allegati:

1. Decreto di nomina dell'O.C.C.;
2. Dichiarazione di responsabilità del gestore della crisi;
3. Accettazione incarico.

Livorno, li 06/12/2017

Rag. Roberto Lombardi

